

l'agenzia ²₂₀₀₅ informa

GUIDA FISCALE PER LA FAMIGLIA



Ufficio Relazioni Esterne

INDICE

1. LA FAMIGLIA E LA CASA	2
1.1 L'acquisto della prima casa	2
1.2 I mutui per la casa	3
1.3 Quando la locazione consente un risparmio fiscale	6
1.4 Quando si eredita o si riceve in donazione la casa	6
1.5 L'abitazione principale: l'IRPEF e l'ICI	8
1.6 Quando si vende l'abitazione principale	9
2. I FAMILIARI A CARICO: LE RIDUZIONI DALL'IRPEF	11
2.1 Le detrazioni in vigore fino al 31 dicembre 2004	12
2.2 Le nuove deduzioni per i familiari a carico	14
3. LE SPESE DELLA FAMIGLIA CHE RIDUCONO L'IRPEF	19
3.1 Le spese sanitarie	20
3.2 Le assicurazioni vita, infortuni e invalidità	21
3.3 Le spese di istruzione	22
3.4 I contributi previdenziali e assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria	22
3.5 I contributi e premi versati a forme pensionistiche complementari e/o individuali	22
3.6 I contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale	22
3.7 Le spese di adozione	23
3.8 Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro	23
3.9 Le spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza	23
3.10 Le spese funebri	24
3.11 Alcune spese dei disabili	24
4. QUANDO I CONIUGI SI SEPARANO	26
4.1 Dichiarazioni dei redditi	26
4.2 L'assegno di mantenimento	26
4.3 Le riduzioni Irpef per il mantenimento dei figli	27
4.4 La casa assegnata dal giudice	27
4.5 Interessi sui mutui per l'acquisto della casa	29
5. PER SAPERNE DI PIÙ	30

1. LA FAMIGLIA E LA CASA



1.1. L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Tra i diversi temi fiscali che interessano la famiglia quello che forse suscita maggiore interesse riguarda le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa".

Quando si acquista la "prima casa" è bene sapere, anzitutto, quali e quante sono le imposte da pagare. Le imposte dovute sull'acquisto della casa rientrano nella categoria delle imposte indirette (Iva, registro e imposte ipotecaria e catastale).

Se il venditore è un soggetto Iva, l'acquirente è tenuto al pagamento dell'Iva (4%) e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna).

Nel caso di acquisto da un privato, bisognerà invece pagare l'imposta di registro (3%) e, in misura fissa, le imposte ipotecaria e catastale (168 euro ciascuna).

La base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro è data dal valore dell'immobile dichiarato nell'atto. Per le cessioni soggette all'Iva la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito tra le parti.

Le imposte sull'acquisto dei fabbricati

PRIMA CASA			ALTRI FABBRICATI		
acquisti da privato		acquisti da soggetti Iva	acquisti da privato		acquisti da soggetti Iva
Iva	NO		Iva	NO	
		4%			10%
Imposta di registro*	3%	168 euro	Imposta di registro*	7%	168 euro
Imposta ipotecaria*	168 euro	168 euro	Imposta ipotecaria*	2%	168 euro
Imposta catastale*	168 euro	168 euro	Imposta catastale*	1%	168 euro

* Le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale sono state aumentate a decorrere dal 1° febbraio 2005 (D.L. n. 7 del 31.01.2005, pubblicato sulla G.U. del 31 gennaio 2005, n. 24 e convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005). L'importo precedentemente dovuto era pari a 129,11 euro.

Come si vede dalla tabella, l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", proprio per la sua specifica rilevanza sociale, si concretizza nel pagamento delle imposte in misura ridotta.

Per usufruirne non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, ma è sufficiente la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa e sintetizzati nella seguente tabella.

I requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa

REQUISITI SOGGETTIVI	REQUISITI OGGETTIVI
<p>l'acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile che si acquista</p>	<p>l'abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal D.M. 2.8.69</p>
<p>l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa</p>	<p>l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula; - l'acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello di residenza; - ha sede o svolge l'attività il datore di lavoro da cui dipende l'acquirente che si sia trasferito all'estero per ragioni di lavoro.
<p>se l'acquirente è un cittadino residente all'estero (iscritto all'AIRE) non deve possedere sul territorio italiano altro immobile</p>	<p>Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato.</p>

Le riduzioni delle imposte competono, inoltre, quando si acquista un'unità immobiliare considerata "pertinenza". In particolare, è possibile fruire dell'agevolazione, anche se l'acquisto avviene con atto separato, con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

- cantina o soffitta (categoria catastale C/2);
- garage o box auto (categoria catastale C/6);
- tettoia o posto auto (categoria catastale C/7).

Quando si decade dall'agevolazione

Il contribuente perde i benefici "prima casa" quando:

- le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto siano false;
- non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;
- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi "ragionevoli" a propria abitazione principale. Non sono agevolati i meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazione da parte di acquirenti.

La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione, pari al 30% dell'imposta stessa.

1.2. I MUTUI PER LA CASA

Per acquistare casa si ricorre frequentemente all'accensione di un mutuo. E' bene allora sapere che è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi (mod. Unico e mod. 730), almeno in parte, gli interessi passivi e gli oneri accessori pagati e derivanti dai mutui stipulati esclusivamente per l'acquisto o la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Nel corso degli anni la normativa riguardante la possibilità di detrarre gli interessi passivi e gli oneri accessori derivanti da mutui stipulati per l'acquisto della casa è stata più volte modificata.

La conseguenza di tali modifiche è che la detrazione spettante è diversa a seconda della data in cui è stato stipulato il contratto di mutuo, del tipo di fabbricato (abitazione principale, altra abitazione, altri fabbricati non abitativi) o del tipo di mutuo stipulato (per acquisto, costruzione, o ristrutturazione della casa).

Il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale

L'attuale regime fiscale prevede che gli interessi passivi e gli oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per l'acquisto di un immobile possano essere portati in detrazione nella misura del 19% solo se si riferiscono all'acquisto dell'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.

L'importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro: in pratica, essa non può essere superiore a 686,89 euro (19% di 3.615,20).

In caso di mutuo cointestato a più soggetti il tetto massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere suddiviso fra tutti ed eventualmente riferito a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

Tra gli oneri accessori si comprendono: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, eccetera. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Non danno invece diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell'immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto.

La detrazione del 19 % per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che:

- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto;
- sussista tale condizione di dimora abituale nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni (ad eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro);
- l'acquisto dell'immobile avvenga entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario. Questo significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto.

In caso di mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi, la detrazione spetta al coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico in relazione ad entrambe le quote, a condizione che il mutuo sia stato stipulato a partire dal 1993.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è necessario il requisito della dimora abituale relativamente ai mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'unica abitazione di proprietà.

La detrazione, inoltre, spetta anche nei seguenti casi:

- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente;
- nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifica al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l'immobile è adibito ad abitazione principale;
- al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;
- al contribuente che cambia la propria dimora per motivi di lavoro o si trasferisce in un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l'immobile non sia affittato.

Il mutuo per ristrutturare e costruire l'abitazione principale

Sempre con riferimento all'abitazione principale, è possibile detrarre dall'Irpef gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari stipulati per costruirla e ristrutturarla.

L'importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è di 2.582,28 euro per ciascun anno di imposta.

Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora trasfuso nell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Le condizioni per usufruire di questa detrazione sono le seguenti:

- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Mutui per l'abitazione principale

Tipo di mutuo	Limite massimo sul quale calcolare la detrazione d'imposta del 19%	Termine per adibire ad abitazione principale
Per l'acquisto	3.615,20 euro complessivi da suddividere tra tutti gli intestatari del mutuo	Entro un anno dall'acquisto (due in caso di lavori di ristrutturazione in corso)
Per la costruzione e la ristrutturazione	2.582,28 euro complessivi da suddividere tra tutti gli intestatari del mutuo	Entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione

1.3. QUANDO LA LOCAZIONE CONSENTE UN RISPARMIO FISCALE

Il contribuente intestatario di un contratto di locazione di un immobile che utilizza come abitazione principale ha diritto a una detrazione di imposta, a condizione che:

- il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge 431/98);
- il suo reddito complessivo non sia superiore a 30.987,41 euro.

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d'imposta è pari a:

- **495,80** euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **247,90** euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

1.4. QUANDO SI EREDITA O SI RICEVE IN DONAZIONE LA CASA

È ormai noto a tutti che l'imposta sulle successioni e donazioni è stata da qualche anno soppressa. O meglio, è stata totalmente soppressa l'imposta sulle successioni e, per quanto riguarda le donazioni, è stato introdotto un trattamento fiscale diverso a seconda del loro valore e del rapporto di parentela tra donante e beneficiario.

Descriviamo, brevemente, le regole applicabili e le imposte dovute sui trasferimenti d'immobili a titolo gratuito conseguenti a successioni per causa di morte e a donazioni.

Successione

Indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari, per i beni immobili ereditati non è dovuta l'imposta sulle successioni ma solo le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente nella misura del 2% e dell'1% del valore degli immobili, con un minimo di 168 euro per ciascun tributo.

Se l'immobile che si eredita è una casa d'abitazione non di lusso e l'erede ha i requisiti richiesti per usufruire dell'agevolazione "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 168 euro per ciascuna di esse.

Entro dodici mesi dal decesso occorre poi presentare la dichiarazione di successione all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto.

Donazione

Il trattamento fiscale delle donazioni dipende essenzialmente da due fattori:

- dal rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario;
- dal valore della donazione.

Sulla donazione di un immobile sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) quando il beneficiario è il coniuge, o un parente in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote), o altri parenti fino al quarto grado (fratelli, cugini), a prescindere dal valore dell'immobile donato.

Se il beneficiario è una persona diversa da quelle citate, occorre far riferimento al valore dell'immobile. E precisamente:

- quando detto valore non è superiore a 180.759,91 euro (516.456,90 per le persone con handicap grave) sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%);
- se invece è superiore a 180.759,91 euro (516.456,90 per le persone con handicap grave), sono dovute, sull'eccedenza, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita (imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale).

Anche per le donazioni, quando sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per considerare l'immobile che si riceve "prima casa", sono riconosciute le riduzioni per essa previste (imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, imposta di registro al 3%).

Le imposte sulla successione e sulla donazione della "prima casa"

SUCCESSIONE	non è dovuta imposta di successione Imposta ipotecaria di 168 € Imposta catastale di 168 €	
DONAZIONE	Coniuge, parenti in linea retta, altri parenti fino al quarto grado	Imposta ipotecaria di 168 € Imposta catastale di 168 €
	ALTRI BENEFICIARI	Imposta di registro 3% <i>(da calcolare sulla parte di valore eccedente 180.759,91 euro)</i>
		Imposta ipotecaria di 168 € Imposta catastale di 168 €

... e quelle sugli altri immobili

SUCCESSIONE	non è dovuta imposta di successione	
	Imposta ipotecaria 2% (con un minimo di 168 €) Imposta catastale 1% (con un minimo di 168 €)	
DONAZIONE	Coniuge, parenti in linea retta, altri parenti fino al quarto grado	Imposta ipotecaria 2% (con un minimo di 168 €) Imposta catastale 1% (con un minimo di 168 €)
	ALTRI BENEFICIARI	Imposta di registro 7% <i>(da calcolare sulla parte di valore eccedente 180.759,91 euro)</i>
		Imposta ipotecaria 2% Imposta catastale 1%

1.5. L'ABITAZIONE PRINCIPALE: L'IRPEF E L'ICI

Il reddito derivante dai fabbricati di cui si è proprietari, o che sono posseduti a titolo di usufrutto o altro diritto reale, va sempre riportato nella dichiarazione dei redditi (nel Modello 730 o Modello Unico). In particolare, vanno indicati la rendita catastale, il periodo e la percentuale di possesso, il tipo di utilizzo dell'immobile.

Per l'abitazione principale, vale a dire l'unità immobiliare che costituisce la dimora abituale del dichiarante e/o dei suoi familiari, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare dell'intera rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze.

In pratica, sia sulla casa che sulle pertinenze non è dovuta l'Irpef.

Ne consegue che quando si possiede solo l'abitazione principale e relative pertinenze (anche in presenza di reddito di lavoro dipendente o pensione) non si ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Attenzione: non si possono avere più abitazioni principali

Nel caso in cui, per esempio, un genitore cede l'uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un'altra casa di proprietà, è quest'ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica.

Se, invece, va ad abitare in una casa che non gli appartiene (ad esempio, condotta in locazione), per il genitore, l'immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale.

L'ICI sull'abitazione principale

Chi possiede un fabbricato, in quanto proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi), è tenuto al pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI).

Per l'appartamento affittato il pagamento dell'ICI è a carico del proprietario e mai dell'inquilino.

L'imposta si paga in base all'aliquota stabilita dal Comune sul cui territorio si trova l'immobile.

Per l'abitazione principale sono generalmente fissate aliquote agevolate e concessa una detrazione di imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale. I Comuni possono elevare detta detrazione fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta per tale immobile.

L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze medesime.

Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'ICI, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.

Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani non autosufficienti che acquisiscono la residenza negli istituti di assistenza e ricovero.

Il calcolo. L'imposta si calcola sulla base imponibile che per i fabbricati è costituita dalla rendita risultante in catasto aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente pari a 100.

Un esempio: abitazione principale del proprietario con rendita catastale di 1.239,50 euro posseduta per l'intero anno. Supponiamo che l'aliquota ICI sia pari al 5 per mille e la detrazione uguale a 103,29 euro.

Il valore imponibile sarà: $1.239,50 \times 1,05$ (maggiorazione del 5%) $\times 100 = 130.147,50$;

Imposta dovuta: $(130.147,50 \times 5 : 1000) - 103,29$ euro = **547,45**

1.6. QUANDO SI VENDE L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Generalmente, quando si vende un immobile ad uso abitazione, acquistato o costruito da non più di cinque anni, va dichiarata ai fini del pagamento dell'Irpef la plusvalenza realizzata, cioè la differenza tra il corrispettivo incassato e il costo di acquisizione aumentato dei costi deducibili.

Tale regola generale non si applica, però, alle cessioni delle unità immobiliari che sono state adibite ad abitazione principale del titolare o dei suoi familiari per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto e la cessione.

Allo stesso modo, non generano plusvalenze, e quindi non sono tassabili, le cessioni di immobili acquisiti per effetto di successione e donazione.

Il credito di imposta per la vendita e il riacquisto della prima casa

Una particolare agevolazione è riconosciuta a chi vende l'abitazione a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ed entro un anno dalla vendita acquista un'altra abitazione non di lusso costituente sempre prima casa.

In tale ipotesi è riconosciuto un credito d'imposta, pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'Iva pagata con il primo acquisto agevolato, che può essere utilizzato:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione, per l'intero importo del credito, delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute sugli atti e sulle denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti.

2. I FAMILIARI A CARICO: LE RIDUZIONI DALL'IRPEF



Per i contribuenti che hanno delle persone fiscalmente a carico, la Finanziaria per il 2005 ha modificato la misura e le regole di determinazione degli importi riconosciuti in diminuzione dell'Irpef dovuta.

In particolare, il regime delle detrazioni dall'imposta, operante fino al 31 dicembre 2004, è stato sostituito da un sistema di deduzioni dal reddito imponibile.

Ma ricordiamo, anzitutto, chi sono i familiari a carico.

Dal punto di vista fiscale, si considerano a carico, purché abbiano conseguito un reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo della "no tax area" e degli oneri deducibili, le seguenti persone:

- il **coniuge**, non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati.

Se convivono con il contribuente o da lui ricevono un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, si possono considerare a carico anche i seguenti familiari:

- **genitori** (anche adottivi);
- **ascendenti prossimi**, anche naturali;
- **coniuge separato**;
- **generi, nuore e suoceri**;
- **fratelli e sorelle**;
- **discendenti dei figli**.

Di seguito, riporteremo anzitutto importi e regole per usufruire delle detrazioni in vigore fino al periodo d'imposta 2004. Di esse i contribuenti dovranno tener conto in sede di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi (quella relativa all'anno 2004).

Da ricordare, inoltre, che tali importi potranno tornare utili anche con la dichiarazione che sarà presentata nel 2006, qualora dovesse risultare più vantaggioso determinare l'imposta secondo le vecchie regole (possibilità offerta dalla cosiddetta clausola di salvaguardia).

Successivamente, illustreremo le nuove deduzioni introdotte a partire dal 2005.

2.1. LE DETRAZIONI IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2004

Per i familiari a carico spettano le seguenti detrazioni dall'Irpef:

per coniuge a carico

Reddito	Detrazione
Fino a 15.493,71	546,18
Oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41	496,60
Oltre 30.987,41 e fino a 51.645,69	459,42
Oltre 51.645,69	422,23

per figli e altri familiari

Reddito complessivo di ciascun coniuge	Detrazione primo figlio e altri familiari a carico	Detrazione figli successivi al primo
Fino a 51.645,69 euro	303,68	336,73
Oltre 51.645,69 euro	285,08	285,08

Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni la detrazione spettante è incrementata di **123,95** euro.

L'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono rimasti a carico.

Il diritto alla detrazione decorre dal mese in cui si verificano a quelle in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato il limite di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della "no tax area".

Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro vanno considerate anche la rendita dell'abitazione principale, e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Queste retribuzioni sono esenti dall'Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo di coloro che le percepiscono ma sono rilevanti ai fini dell'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (c.d. frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino.

Aumenti della detrazione per casi particolari

A seconda del reddito complessivo di ciascun genitore e del numero dei figli l'importo della detrazione spettante per ciascun figlio sale a **516,46** euro.

Si ha diritto a tale incremento quando si ha:

- reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro ed un figlio a carico;
- reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro e due figli a carico;
- reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro e tre figli a carico;
- quattro figli a carico, indipendentemente dal reddito.

La detrazione aumentata non è però cumulabile con la detrazione per figli di età inferiore a tre anni.

Una particolare detrazione di **774,69** euro è prevista per ogni **figlio portatore di handicap**, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992; tale detrazione è riconosciuta a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, in sostituzione di quella cui si avrebbe diritto in assenza dell'handicap.

Quando spetta e come va divisa la detrazione

La detrazione per i figli a carico deve essere divisa tra i genitori, anche se separati, in proporzione all'onere sostenuto da ciascuno (in pratica, può essere ripartita tra di loro in modo discrezionale).

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Quando l'altro genitore è deceduto e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, per gli altri figli alla detrazione in misura intera prevista per i figli a carico.

La stessa detrazione spetta anche per il figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest'ultimo non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

Se si usufruisce per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge a carico, non si ha diritto, solo per questo figlio, all'ulteriore detrazione per i minori di tre anni.

Nel caso in cui per un figlio spetta la detrazione prevista per il coniuge a carico, è possibile calcolare la detrazione più favorevole al contribuente tra quella prevista per il coniuge e quella prevista per il figlio a carico.

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Anche per gli altri familiari a carico (con redditi non superiori a 2.840,51 euro, purché conviventi o beneficiari di assegno alimentare) la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

Ai fini della individuazione del limite di reddito entro il quale si ha diritto alla detrazione valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza a proposito delle retribuzioni esenti o escluse dall'Irpef.

2.2. LE NUOVE DEDUZIONI PER I FAMILIARI A CARICO

Dal 1° gennaio 2005, come accennato in precedenza, le detrazioni precedentemente esistenti (importi che venivano sottratti dall'imposta lorda) sono state sostituite con deduzioni dal reddito imponibile. In pratica è stato introdotto anche in ambito familiare il meccanismo della "no tax area" attraverso il riconoscimento di deduzioni variabili a seconda del reddito che il contribuente richiedente ha percepito nell'anno.

Queste le deduzioni:

- **3.200** euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- **2.900** euro per ciascun figlio e per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In determinati casi sono previste per il figlio a carico deduzioni maggiori. In particolare:

- **3.450** euro, per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni;
- **3.200** euro, per il primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato;
- **3.700** euro, per il figlio portatore di handicap.

Non sono cambiate le regole e i requisiti previsti dalla precedente normativa, nonché il limite di reddito complessivo (pari a 2.840,51 euro) per essere considerati a carico (vedi paragrafo 2.1).

Inoltre, come avveniva per le detrazioni, anche le deduzioni possono essere fruite in percentuali diverse dai coniugi a seconda del vantaggio che ciascuno può ritrarre.

Come calcolarle

Le deduzioni per i familiari a carico diminuiscono con l'aumentare del reddito posseduto, fino ad annullarsi del tutto, e si applicano utilizzando una formula del tutto analoga a quella prevista per la "no tax area".

Ad esempio, un lavoratore dipendente con moglie e due figli a carico ha una potenziale deduzione di 9.000 euro (3.200 + 2.900 + 2.900); questo importo è però solo teorico, poiché l'ammontare effettivo spettante varia in funzione del reddito e sarà sempre minore man mano che il reddito si avvicina a 87.000 euro (cioè 78.000 + 3.200 + 2.900 + 2.900), livello al quale si azzerava.

Le deduzioni per i familiari a carico in vigore dal 1° gennaio 2005

coniuge	3.200 €
figlio	2.900 €
figlio minore di tre anni	3.450 €
primo figlio (in mancanza dell'altro coniuge)	3.200 €
figlio portatore di handicap	3.700 €
altri familiari a carico	2.900 €

Per determinare l'importo effettivamente spettante, è necessario eseguire il seguente calcolo:

$$\frac{78.000 + \text{oneri deducibili} + \text{deduzione teorica} - \text{reddito complessivo}}{78.000}$$

Se il risultato che si ottiene da tale calcolo è:

- maggiore o uguale ad 1 la deduzione spetta per intero;
- pari a zero o negativo la deduzione non spetta;
- compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e si calcola moltiplicando il coefficiente ottenuto, tenendo conto dei primi quattro decimali e applicando la regola del troncamento, per la deduzione teorica.

Esempio 1:

Contribuente con moglie e due figli a carico, di età superiore a tre anni, che ha un reddito complessivo nel 2005 di 40.000 euro. Supponiamo, inoltre, che abbia sostenuto spese deducibili dal reddito per 2.000 euro.

Questo il calcolo della deduzione:

$$(78.000 + 2.000 + 9.000 - 40.000) : 78.000 = 0,6282 \times 9.000 = 5.653,80$$

Per effetto del meccanismo di calcolo introdotto, a fronte di una deduzione teorica di 9.000 euro (3.200 per il coniuge e 5.800 per i figli), l'importo realmente spettante ammonta, in questo esempio, a 5.654 euro.

Esempio 2:

Coniuge con due figli, di età superiore a tre anni, a carico al 50%. Supponiamo che:

- il primo coniuge abbia conseguito nel 2005 un reddito complessivo di 50.000 euro e sostenuto spese deducibili dal reddito per 1.000 euro;
- il secondo coniuge abbia invece un reddito da lavoro dipendente di 25.000 euro e spese deducibili per 500 euro.

Questo il calcolo della deduzione:

Primo coniuge:

$$(78.000 + 1.000 + 2.900 - 50.000) : 78.000 = 0,4089 \times 2.900 = 1.185,81$$

Secondo coniuge:

$$(78.000 + 500 + 2.900 - 25.000) : 78.000 = 0,7230 \times 2.900 = 2.096,70$$

In questo esempio, la deduzione complessiva spettante ai due coniugi è pari a **3.283** euro (1.186 + 2.097).

Poiché anche nel nuovo sistema di determinazione dell'imposta rimane la possibilità di ripartire in modo discrezionale la percentuale del carico familiare, è importante valutare l'opportunità di ripartire la deduzione teorica in misura diversa. Questo, infatti, potrebbe portare a conseguire risparmi d'imposta il cui ammontare dipende, comunque, dalla capienza del reddito e dall'aliquota marginale di tassazione di ciascun coniuge.

Negli esempi che seguono mostriamo come, a seconda dei redditi conseguiti, è possibile conseguire un risparmio d'imposta attribuendo il carico familiare ad uno dei coniugi.

Esempio 3:

Consideriamo due coniugi con due figli a carico, maggiori di tre anni, e supponiamo che:

- il primo coniuge abbia conseguito nel 2005 un reddito complessivo di 70.000 euro;
- l'altro, abbia invece un reddito di 20.000 euro derivante da lavoro dipendente;

	figli al 50%		figli al 100% del coniuge B		figli al 100% del coniuge A	
	Coniuge A	Coniuge B	Coniuge A	Coniuge B	Coniuge A	Coniuge B
Reddito complessivo	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000
No tax area	0	3.894	0	3.894	0	3.894
Deduzione per i figli	405	2.264	0	4.744	1.026	0
Reddito imponibile	69.595	13.842	70.000	11.362	68.974	16.106
Imposta	22.532	3.184	22.960	2.613	22.290	3.704
IRPEF totale dei due coniugi		25.716		25.303		25.994

Come si vede, il **risparmio** maggiore si ottiene attribuendo i figli a carico al coniuge con reddito inferiore ed è pari a **413 euro** (25.716 – 25.303) rispetto all'imposta che si pagherebbe suddividendo la deduzione al 50% e addirittura di 691 euro (25.994 – 25.303) se i figli fossero considerati interamente a carico del coniuge A.

Ma non sempre è così. Come vedremo nell'esempio successivo, a volte si consegue un risparmio d'imposta attribuendo il figlio a carico del coniuge che ha il reddito maggiore.

Esempio 4:

Consideriamo due coniugi con due figli a carico, maggiori di tre anni, e supponiamo che:

- il primo coniuge abbia conseguito nel 2005 un reddito complessivo di 45.000 euro;
- l'altro, abbia invece un reddito di 25.000 euro derivante da lavoro dipendente;

	figli al 50%		figli al 100% del coniuge B		figli al 100% del coniuge A	
	Coniuge A	Coniuge B	Coniuge A	Coniuge B	Coniuge A	Coniuge B
Reddito complessivo	45.000	25.000	45.000	25.000	45.000	25.000
No tax area	0	2.452	0	2.452	0	2.452
Deduzione per i figli	1.335	2.078	0	4.372	2.885	0
Reddito imponibile	43.665	20.470	45.000	18.176	42.115	22.458
Imposta	12.419	4.708	12.940	4.180	11.815	5.186
IRPEF totale dei due coniugi		17.127		17.120		17.001

Come si vede, il risparmio maggiore si ottiene attribuendo i figli a carico al coniuge con reddito superiore ed è pari a 119 euro (17.120 – 17.001) rispetto all'imposta che si pagherebbe attribuendo la deduzione interamente al coniuge B. Non conviene, invece, suddividere la deduzione al 50% poiché non si conseguirebbe alcun risparmio.

Quando i due coniugi si collocano nella stessa fascia di reddito, generalmente conviene attribuire al coniuge con il reddito più basso l'intera deduzione.

Esempio 5:

Consideriamo due coniugi con due figli a carico, maggiori di tre anni, e supponiamo che:

- il primo coniuge abbia conseguito nel 2005 un reddito complessivo di 26.000 euro;
- l'altro, abbia invece un reddito di 20.000 euro;
- entrambi i redditi derivino da lavoro dipendente.

	figli al 50%		figli al 100% del coniuge B		figli al 100% del coniuge A	
	Coniuge A	Coniuge B	Coniuge A	Coniuge B	Coniuge A	Coniuge B
Reddito complessivo	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000	20.000
No tax area	2.163	3.894	2.163	3.894	2.163	3.894
Deduzione per i figli	2.041	2.264	0	4.744	4.298	0
Reddito imponibile	21.796	13.842	23.837	11.362	19.539	16.106
Imposta	5.013	3.184	5.483	2.613	4.494	8.198
IRPEF totale dei due coniugi		8.197		8.096		8.197

Come si vede, il risparmio maggiore si ottiene attribuendo i figli a carico al coniuge con reddito inferiore ed è pari a 101 euro (8.197 – 8.096) rispetto all'imposta che si pagherebbe suddividendo la deduzione al 50%. Non conviene invece metterli a carico del coniuge A, poiché non si conseguirebbe alcun risparmio.

3. LE SPESE DELLA FAMIGLIA CHE RIDUCONO L'IRPEF



Per recuperare parte delle spese cui fa fronte annualmente un nucleo familiare, le norme fiscali permettono al contribuente che le sostiene di chiedere, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, delle riduzioni delle imposte da versare.

A seconda della tipologia, le spese possono essere fatte valere in due modi diversi: possono essere portate in diminuzione dal reddito imponibile, oppure dare diritto a una detrazione d'imposta (del 19%, o in misura forfetaria)

Importante: per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa").

Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio, mutui fondiari) è quindi conveniente provvedere al saldo entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella dichiarazione successiva (senza doverla rimandare di un anno ancora).

Come si documentano le spese

La documentazione delle spese è costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla (e cioè, per la dichiarazione dei redditi 2004 - modello 730 o UNICO persone fisiche - fino a tutto il 31 dicembre 2009).

Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori. Nel caso in cui i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa, devono annotare la percentuale di ripartizione sul documento comprovante la spesa. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.

Per essere considerati a carico fiscale è necessario che i familiari (vedi elenco nel Cap. 3) non abbiano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.

Quali spese riducono l'Irpef

Oltre alle spese relative all'affitto e ai mutui ipotecari per l'acquisto (e costruzione) dell'abitazione principale (vedi capitolo 1), vi sono altre spese che consentono una riduzione d'imposta quando sono sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico, o anche non fiscalmente a carico o, comunque nell'interesse della famiglia.

Spese deducibili o detraibili

SOSTENUTE PER UN FAMILIARE A CARICO	
spese sanitarie	assicurazioni vita, infortuni e invalidità
interessi sui mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale	contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale
contributi e premi versati a forme pensionistiche complementari e/o individuali	alcune spese dei disabili, tra cui, i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di handicap, l'acquisto di sussidi tecnici e informatici
spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria	contributi previdenziali e assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria

SOSTENUTE PER UN FAMILIARE NON A CARICO
spese mediche generiche e di assistenza specifica dei portatori di handicap
spese sanitarie per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione della spesa sanitaria pubblica
spese per gli addetti (badanti) per assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

ALTRE SPESE SOSTENUTE IN AMBITO FAMILIARE
contributi per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare
spese sostenute dai genitori adottivi per l'adozione di minori stranieri
spese per la partecipazione dei genitori alla gestione dei microasili e dei nidi nei luoghi di lavoro
spese sostenute per onoranze funebri a seguito della morte dei familiari

3.1. LE SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie, di qualunque tipo (medico generiche, specialistiche, chirurgiche, medicinali, analisi, ecc.) danno diritto alla detrazione di imposta del 19% al netto della franchigia di 129,11 euro. La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell'importo così ottenuto.

Ovviamente se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

Il contribuente che invece sostiene spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto di **familiari non a carico**, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell'imposta dovuta da questi familiari (generalmente percettori di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro e che quindi riescono a fruire della detrazione soltanto nei limiti dell'imposta che devono pagare), calcolata però solo su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% potranno essere considerate anche le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione infatti non sono detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito.

Nel caso, invece, di rimborsi ricevuti da Enti previdenziali o assistenziali (ad es., i rimborsi della ASL o dei fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente) le spese mediche non possono essere ritenute "rimaste a carico del contribuente" e, quindi, non danno diritto alla detrazione.

Nel caso in cui le spese sanitarie abbiano superato, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo.

Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

La detrazione sulle spese sanitarie spetta anche se sostenute per i familiari a carico, fermo restando il limite complessivo della franchigia di 129,11 euro.

3.2. LE ASSICURAZIONI VITA, INFORTUNI E INVALIDITÀ

Le polizze di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, danno diritto ad una detrazione dall'Irpef del 19% sui premi pagati per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro. I contratti di assicurazione sulla vita devono avere durata non inferiore ai 5 anni e in tale periodo non deve essere consentita la concessione di prestiti.

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2001, la detrazione è consentita sempre entro il limite complessivo non superiore a 1.291,14 euro ma solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

In questo caso l'impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto.

Nel caso di polizze c.d. "miste" è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopraindicati.

La detrazione spetta anche se il premio è sostenuto nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico a condizione che il contribuente/contraente stipuli un contratto in cui figuri come assicurato il familiare a suo carico, fermo restando il limite complessivo sul quale calcolare la detrazione.

3.3. LE SPESE DI ISTRUZIONE

Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%, anche se sono relative all'iscrizione fuori corso.

L'importo massimo sul quale calcolare la detrazione per l'iscrizione a corsi di studio presso istituti o università straniere (pubbliche o private) nonché presso università italiane non statali, deve calcolarsi sulla base dell'importo fissato per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

3.4. I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI VERSATI ALLA GESTIONE DELLA FORMA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA

I contributi previdenziali e assistenziali **obbligatori** per legge sono deducibili dal reddito complessivo senza limiti di importo e anche se sostenuti per i familiari a carico.

A partire dal 2001 è consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati **facoltativamente** alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Si tratta, ad esempio, dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

3.5. I CONTRIBUTI E PREMI VERSATI A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E/O INDIVIDUALI

La deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e dei contributi e premi versati alle nuove forme di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993) spetta fino ad un importo complessivo non superiore al 12 % del reddito complessivo e comunque in misura non superiore a 5.164,57 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione non può superare il doppio della quota di Tfr destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

In caso di versamento di contributi a favore di persone che siano fiscalmente a carico (eventualmente, il coniuge), la deduzione compete, innanzitutto, al soggetto a carico senza l'applicazione del limite percentuale del 12% del reddito ma soltanto di quello dei 5.164,57 euro. Se il reddito complessivo del soggetto fiscalmente a carico non è del tutto capiente per consentire l'intera deduzione dei contributi, la restante parte può essere dedotta da chi versa i contributi, ma nel rispetto del limite percentuale del 12% del suo reddito e del limite dei 5.164,57 euro complessivi.

3.6. I CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI INTEGRATIVI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le somme versate quali contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati dal decreto legislativo 502/92, sono deducibili per un importo complessivo non superiore a 1.807,60 euro per gli anni 2005 e 2006 e a 2.065,83 euro a decorrere dal 2007. Per gli anni 2003 e 2004 l'importo massimo era pari a 1.549,37 euro.

Quando i contributi sono versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta solo per la parte da questi ultimi non dedotta, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

3.7. LE SPESE DI ADOZIONE

Le famiglie che adottano un minore straniero possono fruire della deduzione di una parte delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale.

Precisamente, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo del **50%** delle spese sostenute dai genitori adottivi, purché debitamente documentate e certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure.

Si può trovare la lista degli enti autorizzati sul sito web della Commissione per le adozioni internazionali (www.commissioneadozioni.it), l'organismo che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per valersi della deduzione non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo. In sostanza, è possibile usufruire dell'agevolazione a prescindere dall'effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa.

La deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in considerazione del periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute.

Non si possono considerare, ai fini della deduzione, le spese sostenute per le relazioni e gli incontri post-adottivi.

3.8. LE SPESE DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI MICRO-ASILI E DEI NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO

I genitori che hanno figli ospitati in nidi e micro-asili istituiti presso i luoghi di lavoro possono dedurre dal reddito complessivo le spese di partecipazione alla loro gestione per un importo massimo di 2.000 euro per ogni figlio ospitato.

L'importo è deducibile anche quando il nido o il micro-asilo è gestito da terzi e non direttamente dal datore di lavoro.

3.9. LE SPESE PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E ALL'ASSISTENZA

Chi si avvale delle prestazioni degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (Colf) può dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini dell'Irpef i contributi previdenziali obbligatori versati fino all'importo massimo di 1.549,37 euro.

Accanto a questa agevolazione, la Finanziaria 2005 ha introdotto una nuova deduzione di 1.820 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella dei familiari (anche non fiscalmente a carico), nei casi di non autosufficienza (risultante da certificazione medica).

Tale deduzione diminuisce con l'aumentare del reddito posseduto. In particolare, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, più la stessa deduzione teorica,

più gli oneri familiari e gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR, e sottratto il reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro.

$$\frac{78.000 + \text{oneri deducibili} + \text{deduzioni teoriche (per carichi familiari e badante)} - \text{reddito complessivo}}{78.000}$$

Se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; se è compreso tra zero ed 1, per determinare la deduzione spettante occorre moltiplicare il coefficiente ottenuto, computando le prime quattro cifre decimali, per la deduzione teorica.

Qualora la spesa sostenuta per l'assistenza non raggiunge il limite di 1.820 euro, l'importo da indicare al numeratore sarà pari all'ammontare della spesa stessa.

Esempio: contribuente non autosufficiente con un reddito complessivo nel 2005 di 30.000 euro. Supponiamo che non abbia familiari a carico e abbia sostenuto oneri deducibili dal reddito per 1.000 euro e spese per assistenza propria per 1.500 euro.

Questo il calcolo della deduzione spettante per le spese di assistenza:

$$(78.000 + 1.000 + 1.500 - 30.000) : 78.000 = 0,6474 \times 1.500 = \mathbf{971,10}$$

3.10. LE SPESE FUNEBRI

Le spese per le onoranze funebri, sostenute a seguito della morte dei familiari di cui all'art. 433 del Codice civile, sono detraibili nella misura del 19% dell'Irpef su un importo massimo di 1.549,37 euro. Tale limite di detraibilità è da riferirsi a ciascun evento luttuoso.

3.11. ALCUNE SPESE DEI DISABILI

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica, es.: infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per i familiari disabili, anche se non fiscalmente a carico.

Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche se sostenuta per il familiare disabile fiscalmente a carico (cioè quando il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale, non è superiore a 2.840,51 euro).

Tuttavia, se la spesa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di handicap, l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione, la detrazione del 19% si applica sull'intera spesa (senza togliere la franchigia di 129,11 euro).

Per mezzi di locomozione s'intendono tutti i veicoli (autoveicoli, motocarrozette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, autocaravan), senza limiti di cilindrata, che a seconda del tipo di handicap possono anche non essere adattati (la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione).

La detrazione per l'acquisto e la riparazione dei veicoli compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno in cui la spesa è stata sostenuta oppure si può scegliere, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo (non sono invece rateizzabili le spese di riparazione).

Oltre alle spese viste in precedenza, sono inoltre ammesse alla detrazione del 19%, rispettivamente per l'intero ammontare o nel limite di 18.075,99 euro, le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) e le spese per l'acquisto del cane guida da parte dei non vedenti.

La detrazione del 19% per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

4. QUANDO I CONIUGI SI SEPARANO



A seguito di separazione o divorzio cambia il regime patrimoniale tra i coniugi e, con esso, il trattamento fiscale dei beni e dei diritti loro assegnati. Vediamo, di seguito, alcuni profili fiscali conseguenti a tali situazioni.

4.1. DICHIARAZIONI DEI REDDITI

La separazione comporta, anzitutto, l'impossibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con il Modello 730 in forma congiunta. Pertanto, ciascun coniuge presenterà autonomamente la dichiarazione, se in possesso di redditi che possono essere dichiarati con tale modello, al proprio datore di lavoro o Caf.

ATTENZIONE

Per le dichiarazioni presentate in forma congiunta precedentemente alla separazione o al divorzio, entrambi i coniugi restano comunque responsabili e possono essere chiamati a rispondere dei redditi non dichiarati dall'altro coniuge.

4.2. L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Ai fini fiscali, l'assegno di mantenimento corrisposto periodicamente a seguito di sentenza del giudice è deducibile dal reddito imponibile Irpef del coniuge che lo corrisponde e costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve.

Il coniuge che riceve l'assegno di mantenimento

A seconda di come sono stati definiti i rapporti patrimoniali, le somme percepite dal coniuge, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, subiscono un trattamento fiscale diverso.

In particolare:

- quando è stata pattuita la corresponsione da parte di uno dei coniugi in favore dell'altro di un **assegno periodico**, in capo al coniuge che percepisce l'assegno si genera un reddito imponibile assimilato a quello da lavoro dipendente. Pertanto, questi ha l'obbligo di riportare in dichiarazione dei redditi tali somme ed assoggettarle ad Irpef;
- quando dal tribunale, invece, viene stabilita, su accordo delle parti, la corresponsione di un **assegno una tantum** (in unica soluzione), la somma non è considerata come "reddito" e quindi non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'Irpef del coniuge che lo percepisce.

Importante: quando il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

Il coniuge che corrisponde l'assegno di mantenimento

Sono deducibili dal reddito di chi le eroga le somme corrisposte al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Sono esclusi gli assegni o la parte degli assegni specificamente destinati al mantenimento dei figli o, se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli, la metà dell'importo erogato.

Non possono ridurre il reddito imponibile, invece, le somme corrisposte in un'unica soluzione.

Indeducibilità degli altri versamenti a favore del coniuge separato

Eventuali altri contributi concessi al coniuge separato, diversi dall'assegno periodico, non sono deducibili dal reddito. Ad esempio, non si possono dedurre le somme erogate quale contributo forfetario alle spese condominiali relative all'appartamento occupato dal coniuge separato, le spese per arredare l'appartamento comprato in nome del figlio, con assegnazione dell'usufrutto alla madre, le spese di manutenzione straordinaria del medesimo e ogni altro onere attribuito al contribuente nella sentenza del giudice.

4.3. LE RIDUZIONI IRPEF PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI

Le detrazioni d'imposta previste dalla normativa fiscale in favore dei figli a carico, ovvero, a partire dal 2005, le deduzioni dal reddito (di cui si è ampiamente illustrato il procedimento di determinazione nel cap. 2), spettano a entrambi i genitori anche nell'ipotesi in cui essi siano separati o divorziati e a prescindere dal fatto che i figli siano stati affidati all'uno o all'altro genitore.

L'unico problema che si presenta in queste situazioni di genitori separati è il non facile raggiungimento dell'accordo su come suddividere l'importo concesso in deduzione dal reddito e, pertanto, non sempre si potrà sfruttare il massimo risparmio d'imposta ottenibile da una più conveniente ripartizione del carico fiscale.

4.4. LA CASA ASSEGNATA DAL GIUDICE

La separazione dei coniugi con provvedimento del Giudice costituisce un diritto di abitazione in capo al coniuge beneficiario dell'assegnazione dell'immobile.

Il diritto di abitazione nel codice civile

Il diritto di abitazione è un diritto reale che spetta al coniuge separato e ai membri della sua famiglia, convenzionalmente o per sentenza (è esclusa la separazione di fatto), sulla casa abitativa a residenza familiare e alle sue pertinenze (art. 1022 C.C.).

Ai sensi degli artt. 1025 e 1026 del codice civile, chi ha il diritto di abitazione e occupa tutto l'immobile è tenuto alle spese relative alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria, oltre ai tributi gravanti sullo stesso. Se occupa una sola parte dell'immobile, contribuisce in proporzione di ciò che gode. Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, tranne se sono causate dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

Inoltre, per quanto riguarda gli oneri condominiali relativi alla ordinaria gestione dell'immobile, questi sono a carico di chi usufruisce del diritto di abitazione, mentre se ci sono delle spese relative a ristrutturazioni straordinarie spettano al proprietario.

Chi dichiara l'abitazione ai fini Irpef

Ai fini Irpef, è posto a carico del titolare del diritto di abitazione l'obbligo di indicare nella dichiarazione il reddito derivante dall'immobile. Va tenuto presente, comunque, che per l'abitazione principale spetta una deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale. Per tale abitazione, pertanto, non viene corrisposta l'imposta.

A chi spetta il pagamento dell'ICI

Anche per l'Imposta comunale sugli immobili l'obbligo di assolvimento della stessa grava sul coniuge assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilato ad un diritto reale sull'immobile. Pertanto, egli è tenuto a corrispondere l'ICI oltre che sulla quota di sua proprietà, anche sulla parte di proprietà dell'altro coniuge.

Con la circolare n. 118/E del 7.6.2000, in particolare, è stato affermato che: "tra i diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile; è assimilabile a tale diritto quello che spetta al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del Tribunale".

Inoltre, gli ex coniugi sono chiamati a presentare una dichiarazione per comunicare la nuova situazione patrimoniale creatasi a seguito della separazione.

Un esempio:

supponiamo che in data 1° ottobre 2005 viene omologata la sentenza di separazione che assegna alla moglie il diritto di abitazione della casa familiare, la cui proprietà è al 50% per ciascun coniuge.

Per il 2005, l'Ici dovrà essere versata:

- dal marito al 50% per 9 mesi (da gennaio a settembre);
- dalla moglie al 50% per 9 mesi (da gennaio a settembre) e al 100% per 3 mesi (da ottobre a dicembre).

4.5. INTERESSI SUI MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA CASA

Come noto, sono deducibili dal reddito gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale (sempre che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo all'accensione del mutuo).

Per abitazione principale si deve intendere (vedi art. 15 del Tuir) quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Poiché tra i familiari si considera anche il coniuge separato, fino a quando non interviene la sentenza di divorzio, il contribuente che ha trasferito la sua dimora abituale, a seguito di separazione legale, non perde il diritto alla detrazione degli interessi per la propria quota di spettanza.

In caso di **divorzio**, invece, lo stesso contribuente mantiene il diritto di detrazione solo nel caso in cui l'immobile acquistato costituisca l'abitazione principale dei suoi familiari (ad esempio i figli), anche se conviventi con l'ex coniuge. Questi, ovviamente, non rientra più tra i familiari.

Diritto alla detrazione interessi sui mutui

DOPO SEPARAZIONE	SI	
	NO	se l'immobile è utilizzato esclusivamente come abitazione principale dall'ex coniuge
DOPO DIVORZIO	SI	se l'abitazione è anche la dimora dei figli o di altri familiari del richiedente

5. PER SAPERNE DI PIU'

Decreto Ministeriale 2 agosto 1969

Caratteristiche delle abitazioni di lusso.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986

Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi.

Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992

Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Legge n. 431 del 9 dicembre 1998

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Legge n. 448 del 23 dicembre 1998

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Legge n. 383 del 18 ottobre 2001

Primi interventi per il rilancio dell'economia.

Legge n. 326 del 24 novembre 2003

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 - art. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005 (art. 7)

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (**convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005**).

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 26 gennaio 2001**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 3 gennaio 2005****Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 16 marzo 2005****Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 20 aprile 2005****Istruzioni per la compilazione del mod. 730****Istruzioni per la compilazione del modello Unico persone fisiche**

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate:

www.agenziaentrate.gov.it

L'AGENZIA INFORMA N. 2/2005

Periodico bimestrale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate

Ufficio Relazioni Esterne - Sezione Prodotti Editoriali

Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento,
tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore responsabile Antonio Iorio

Coordinatore editoriale Camilla Ariete

Redazione a cura della Sezione Prodotti Editoriali

Direzione e redazione viale Europa, 242 - 00144 Roma

Progetto grafico Meta Studio di Mauro Fanti

Stampa Essestampa - Napoli

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 22 aprile 2005.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

L'Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it